

— Fermare l'onda blu

Tortura nel carcere di S. Gimignano: una delle prime sentenze di merito che, applicando la nuova fattispecie di reato, condannano la violenza in divisa blu

Stopping the blue wave

Torture in S. Gimignano prison: one of the first judgments convicting violence in blue uniform, applying the new crime

di Stefania Amato

Abstract. Commento alla [sentenza 17 febbraio 2021](#), depositata il 7 maggio 2021, con la quale il Giudice dell'Udienza Preliminare di Siena ha condannato gli imputati per tortura ai danni di un detenuto: è la seconda volta in Italia. La sentenza si caratterizza per particolare ampiezza, completezza e precisione della motivazione.

Abstract. Comment on the decision of the Preliminary Hearing Judge of Siena on February 17, 2021, filed on May 7, 2021, convicting the defendants for torture against an inmate: it is the second time in Italy. The judgment is characterized by peculiar breadth, completeness and precision.

SOMMARIO: 1. Carcere e violenza. – 2. I fatti di San Gimignano. – 3. Ancora sul fatto: l'“improvvisa ondata blu”. – 4. L'analisi della norma. – 5. Qualche considerazione.

SUMMARY: 1. Prison and violence. – 2. The facts of San Gimignano. – 3. More about facts: the “sudden blue wave”. – 4. Analysis of the rule. – 5. Some considerations.

*Alle nove in punto le guardie, gonfie di carne e di sonno,
sgherri al soldo dei serafici cittadini che formano lo Stato,
ci furono addosso.*

(Jack London, Il vagabondo delle stelle)

1. Carcere e violenza.

Forse ci siamo. Forse qualcosa sta davvero cambiando. Forse un legislatore pigro ha consegnato a giudici più attenti uno strumento imperfetto ma che, se ben maneggiato, può finalmente aprire uno squarcio dove la luce, prima, non arrivava.

Si sapeva, si è sempre saputo: la violenza, nelle carceri italiane, esiste. Anche quella che non ti dovresti aspettare: quella in divisa. Spedizioni punitive, pestaggi, celle lisce; detenuti minacciati, picchiati, brutalizzati. Spesso detenuti “problematici”, a cui va data una lezione.

Nulla di nuovo: tante, negli anni, le denunce, nelle sedi giudiziarie per i fatti specifici e sui media da parte delle associazioni attente al tema, come *Amnesty* e *Antigone*. Sin dalla sua istituzione è intervenuto il Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale a denunciare che «il carcere è un luogo dove la violenza esiste»¹.

Quel che mancava era una norma adeguata a punire i rappresentanti dello Stato che, tradendo il patto di fiducia con i cittadini e la Legge, usano violenza contro chi è affidato alla loro custodia e protezione.

La violenza di alcuni (fortunatamente pochi, ma già pochi sono troppi), l'omertà di molti, il malinteso spirito di corpo che porta a non comprendere che il tradimento vero non è raccontare ciò che hai visto fare dai tuoi colleghi al detenuto, ma quello che i tuoi colleghi hanno fatto a quel detenuto: tutto questo ha portato in passato a scandalose impunità che non sono sfuggite alla condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo².

Nel 2017, con incredibile ritardo (quasi trent'anni), l'Italia si è finalmente dotata dello strumento che l'adesione alla Convenzione ONU del 1984 le imponeva: la fattispecie

¹ Nella prima relazione del Garante al Parlamento, nel 2017, il paragrafo 37 si intitolava «Estirpare i comportamenti violenti» e trattava della difficoltà «di ragionare pacatamente sulla violenza dietro le mura di un'istituzione totale quale è il carcere [...]. Un luogo che deve sapere guardare al proprio interno, senza paura di vedere l'eventuale male che possa annidarsi».

² Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Cirino e Renne c. Italia*, 26 ottobre 2017 riconobbe lo Stato italiano colpevole della violazione sostanziale e procedurale dell'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali: divieto di trattamenti inumani e degradanti e di tortura. Si trattava di episodi di violenza ai danni di detenuti nel carcere di Asti, rispetto ai quali per la prima volta un giudice italiano (Tribunale di Asti, sentenza 30 gennaio 2012) affermava che episodi di violenza in carcere «potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura» ai sensi della Convenzione ONU. Tuttavia a quei tempi il reato specifico non esisteva e l'accusa aveva potuto contestare solo i reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.). Strumenti poco efficaci per la repressione di fatti di questo tipo: il processo era terminato con la prescrizione di tutti i reati ipotizzati.

penale di tortura³. Oggi se ne sperimentano le prime applicazioni in relazione a fatti accaduti in istituti di pena ad opera di pubblici ufficiali: si tratta di sentenze pronunciate da giudici di merito nel primo grado di giudizio, ovviamente passibili di riforma nei giudizi di impugnazione ma non di meno significative in quanto banco di prova di una disciplina che, nel corso dell'iter parlamentare di approvazione e successivamente, una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha suscitato roventi polemiche da fronti opposti.

La legge introduttiva del reato di tortura, nel suo iter parlamentare, ha subito varie modifiche nel testo e veri e propri processi sommari, specie in occasione delle audizioni in commissione dei vertici delle forze di polizia, decisi ad ostacolare l'approvazione di un reato che, nella loro prospettiva, rischiava di demotivare le forze dell'ordine e di impedire loro di operare. Sul versante culturalmente opposto, molte voci si sono levate a segnalare che il testo infine approvato non era in linea con la Convenzione ONU, essendo connotata la fattispecie di tortura da eccessive delimitazioni e, soprattutto, essendo stato tradito lo spirito della Convenzione, che prevede (all'art. 1) che il reato sia commesso **da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale**⁴.

L'introduzione di un reato comune, anziché di un reato proprio del pubblico ufficiale, veniva stigmatizzata, poco prima del voto definitivo della Camera, in una dura lettera del Presidente della Commissione per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa; pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge, il 6 dicembre 2017, le osservazioni conclusive del Comitato ONU contro la tortura tacciavano il nuovo articolo 613 *bis* del codice penale italiano di incompletezza, ristrettezza della definizione e, al contrario, ridondanza per la presenza di elementi superflui, evidenziando il rischio di spazi di impunità.

2. I fatti di San Gimignano.

I tempi non sono certo maturi per poter dire chi aveva visto giusto: i critici, che paventavano il rischio di una legge pressoché inapplicabile, o quanti commentavano che una cattiva legge, come la L. n. 110/2017, è meglio che nessuna legge e che la giurisprudenza avrebbe provveduto a colmare le lacune. Quel che è certo è che una delle prime applicazioni dell'art. 613 *bis* c.p. – Tortura, in ambito carcerario, si è avuta a Siena, dove il 17 febbraio 2021 il Giudice per le Indagini Preliminari ha condannato in giudizio abbreviato dieci dei quindici imputati (per gli altri il dibattimento ha preso avvio in questi giorni)⁵ per un fatto accaduto nella casa di reclusione Ranza di San Gimignano l'11 ottobre 2018.

³ L'Italia aveva ratificato con la legge n. 498/1988 la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura, ma solo con legge 4 luglio 2017 n. 110 il reato di tortura è stato introdotto nell'ordinamento.

⁴ Tra le tante voci critiche Andrea Pugiotto, *Una legge "sulla" tortura, non "contro" la tortura (Riflessioni costituzionali suggerite dalla l. n. 110 del 2017)*, in Quaderni Costituzionali, fasc. 2, 2018; Silvia Buzzelli, *Tortura: una legge tanto per fare*, in Sicurezza C.G.S., 23 febbraio 2018; T. Padovani, *Tortura: adempimento apparentemente tardivo, inadempimento effettivamente persistente*, in *Criminalia*, 2016, 30, pp. 27 ss.; E. Zucca, *Chiamatela come volete: è sempre tortura. La legge italiana, tra cattivi maestri e principi delle Convenzioni*, in *Studi sulla Questione Criminale*, Carocci, anno XIII, n. 2, 2018; *Il reato di tortura in Italia*, a cura di A. Zamperini, M. Menegatto, F. Vianello.

⁵ La prima sentenza in assoluto a condannare per tortura un agente di polizia penitenziaria in Italia è stata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Ferrara il 14 gennaio 2021.

La motivazione della sentenza, depositata il 7 maggio 2021, colpisce per la minuziosa, analitica, accuratissima ricostruzione del fatto, scandagliato in ogni dettaglio, e per la lucida analisi della norma di nuovo conio, con la quale il giudice si confronta consapevole del “confronto aspro” che ne ha caratterizzato l’origine e nondimeno riuscendo a sciogliere i nodi principali posti dalla sua non cristallina costruzione con argomenti convincenti

Nell’attesa degli sviluppi di altre indagini su fatti analoghi (avvenuti, per esempio, nelle carceri di Torino Le Vallette e S. Maria Capua Vetere), riassumiamo quindi i principali passaggi della sentenza senese.

Il fatto, innanzitutto, e come ne viene a conoscenza l’Autorità Giudiziaria.

Si tratta del pestaggio ai danni di un detenuto trentunenne di origini tunisine, ristretto nel reparto isolamento del carcere di San Gimignano, ad opera di un gruppo di appartenenti al corpo della polizia penitenziaria. Il detenuto viene prelevato violentemente dalla cella e “trasferito” (meglio, “trascinato”) lungo il corridoio mentre viene strattonato, preso a pugni, spintonato e fatto cadere a terra. Lì viene ripetutamente preso a calci. Successivamente viene rialzato e nuovamente trascinato, con i pantaloni che nel frattempo gli sono caduti fin quasi a terra. Dopo che il detenuto cade, incespicando proprio nei pantaloni che sta perdendo, un assistente gli si inginocchia di peso sulla schiena, mentre è a terra a pancia in giù, e così si trattiene per quasi quaranta secondi. Dopo di che il detenuto viene rialzato con estrema violenza mentre un assistente gli stringe una mano intorno al collo, quasi per soffocarlo, e un altro gli torce un braccio dietro la schiena.

Avendo perso definitivamente i pantaloni e le ciabatte, il detenuto viene trascinato in mutande e scalzo e viene sbattuto in un’altra cella dove è sottoposto a ulteriore pestaggio e poi lasciato, in mutande, senza coperta e materasso della branda fino al giorno seguente.

Una così precisa ricostruzione del fatto è stata resa possibile dalla tempestiva acquisizione, da parte degli inquirenti, dei filmati delle telecamere di videosorveglianza prima che fossero “sovrascritti”, come di norma accade in breve tempo. Ciò in quanto quattro detenuti nel medesimo reparto di isolamento, che avevano assistito ai fatti, li avevano denunciati subito sia all’educatrice del carcere che all’Autorità Giudiziaria, raccontando ciò che avevano visto e, soprattutto, sentito: grida di aiuto.

Solo successivamente veniva escusso, in più occasioni (anche in incidente probatorio) il detenuto, che confermava il pestaggio, pur dichiarando di non voler sporgere denuncia con la significativa spiegazione «Non sono il tipo da fare denuncia contro le guardie, perché mi viene in mente che con loro non posso vincere, perdo io».

Vien da dire che stavolta, almeno in primo grado, il detenuto è stato smentito: la sentenza di condanna lo riconosce vittima di un’aggressione totalmente gratuita e ingiustificata, respingendo la prospettazione degli imputati circa la necessità di arginare con la forza un detenuto particolarmente intemperante e pericoloso: come mostra chiaramente il video, il detenuto non è per niente agitato o minaccioso, è in attesa di andare a fare la doccia tanto che quando viene aperta la porta della cella egli ha in mano il flacone del sapone e un asciugamano e mostra l’atteggiamento di chi si aspetta di venire

condotto alle docce. E invece, all'improvviso, si vede assalire da quindici (quindici!) agenti, tutti muniti di guanti in lattice, che lo afferrano e, tutti insieme, agendo compatti seppure non tutti infieriscano, lo sottopongono al trattamento di cui si è detto.

Gli imputati, com'è ovvio, saranno assistiti dalla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva; ma a prescindere dall'esito finale di questo giudizio (e di quello che si celebrerà in dibattimento), una cosa è certa: questa sentenza consente di respirare un clima, quello che purtroppo, a volte, si crea nelle nostre carceri.

Questa volta, però, c'è un fatto insolito: sul pestaggio subito dal detenuto non cala il velo di omertà spesso associato a queste vicende: quattro detenuti presenti, che assistono (almeno fino a quando uno degli imputati non provvede a chiudere gli spioncini delle porte blindate delle celle vicine a quella della persona offesa) e sentono le grida prendono carta e penna e scrivono al magistrato di sorveglianza denunciando l'accaduto. Parlano anche, il giorno dopo, con un'educatrice, che riferisce a una funzionaria, la quale a sua volta relaziona al provveditorato regionale competente, stante l'assenza in istituto, quel giorno, del comandante della polizia penitenziaria e del direttore del carcere.

Ciò consente l'acquisizione tempestiva del video e l'avvio dell'indagine.

3. Ancora sul fatto: l'"improvvisa ondata blu".

È una scelta semantica accurata quella su cui posa questa sentenza: le parole sono selezionate con attenzione e servono a fotografare la scena, in un circuito fra immagini e racconto che parte dal video depositato agli atti e, attraverso una descrizione puntigliosa di quanto si vede, minuto per minuto, consente a chi legge di percepire l'essenza di ciò che accade in quel corridoio. C'è un uomo solo; gli altri sono quindici. C'è un "fuscellino" (così descritto da uno degli imputati), un uomo esile, circondato da tanti uomini in divisa blu, a formare un blocco compatto. Un vero e proprio "sciame", che si sposta «mantenendo un livello di compattezza oggettivo tale, per cui gli stessi [si muovono] come un'unica macchia sullo schermo».

La presenza di questo gruppo compatto determina «un impatto notevole ben descritto dalla persona offesa [...] nelle sue dichiarazioni, nel senso di infondere un immediato senso di paura davanti al "muro blu" delle divise». Non a caso il capo di imputazione formulato dal P.M. descrive una pluralità di condotte «poste in essere avvalendosi della forza intimidatrice correlata al numero elevato di concorrenti». Dunque, al di là dei singoli apporti individuali di minaccia o violenza consistiti in stratonamenti, spintoni, torsione di arti, schiaffi, pugni, calci, espressioni come «figlio di puttana!», «perché non te ne torni al tuo paese?», «non ti muovere o ti strangolo!», «ti ammazzo!» (nonché, rivolta urlando agli altri detenuti presenti nel reparto: «infami, pezzi di merda, vi facciamo vedere chi comanda a San Gimignano!»), per il giudice rileva, ai fini dell'integrazione del reato di tortura, la sopraffazione del gruppo sul singolo, che viene schiacciato: oltre che, letteralmente, a terra, psicologicamente, nella sua intima percezione di sé.

Giova riportare il passo della sentenza, nel paragrafo dedicato alla sussistenza del concorso commissivo nel reato da parte di tutti gli imputati:

«Poiché uno degli elementi essenziali per la realizzazione dell'evento delle acute sofferenze fisiche è stato individuato [...] nell'evidente sopraffazione, paura e senso di annichimento cagionato dalla improvvisa presenza di quattordici agenti della Polizia Penitenziaria dinanzi alla persona offesa che chiedeva solamente di uscire per andare a fare la doccia, è più che evidente l'esteriorità del comportamento degli odierni imputati. Ognuno dei quattordici presenti dinanzi alla cella della persona offesa ha contribuito – con la sua presenza lì davanti, al momento dell'apertura della porta blindata e con la presenza durante tutto lo svolgimento del fatto, quando non siano stati sferrati colpi in danno dell'imputato – nel momento itinerante successivo, ad integrare il fatto tipico, poiché la presenza stessa di tutte quelle persone è stato un elemento essenziale per realizzare il fatto tipico descritto dall'art. 613 bis c.p. che, nella sua pregnante e peculiare offensività, trova nel numero degli agenti presenti un irrinunciabile comportamento esteriore e commissivo che ha contribuito a realizzare la fattispecie».

Anche nel paragrafo relativo alle statuizioni civili (gli imputati vengono condannati in solido a risarcire alla persona offesa il danno liquidato in via equitativa in 80.000 euro) il giudice sottolinea come dalle parole del detenuto emerga «in maniera drammatica la paura provata per l'improvvisa ondata blu di divise che lo ha immotivatamente investito, una volta aperta la porta blindata della sua cella [...]. In particolare, la sofferenza e la sfiducia provate nei confronti delle istituzioni ben possono essere comprese anche prendendo atto del comportamento successivo ai fatti posto in essere, con i rifiuti delle visite». E, potremmo aggiungere, con quel lapidario “con loro non posso vincere, perdo io” pronunciato dal detenuto in sede di sommarie informazioni rese agli inquirenti.

Può senz'altro affermarsi che questa sentenza individui in modo netto nel fatto, come accuratamente ricostruito, gli estremi caratterizzanti l'essenza della fattispecie di tortura: la sofferenza e il trauma della persona privata della libertà, lo squilibrio di forze, l'affidamento tradito, l'abuso del potere: in particolare l'uso abusivo e ingiustificato di uno strumento – la forza – che non è precluso in assoluto alla Polizia Penitenziaria, ma a cui va fatto ricorso entro i limiti rigorosamente tracciati dalla legge⁶. Nel caso di specie, secondo il giudice, siamo completamente al di fuori di qualsiasi ipotesi di violenza o resistenza attuata dal detenuto; oltre che, peraltro, di ordine legittimo impartito da un superiore gerarchico. Non ultima per importanza la considerazione del G.I.P., suggerita da uno degli argomenti difensivi maggiormente utilizzati in questa vicenda, in merito ad una pretesa pericolosità generica del detenuto in questione. Il succo del ragionamento del giudice è: poteva trattarsi del detenuto più problematico e pericoloso del mondo, con episodi di intemperanza nel suo passato anche prossimo: nel momento in cui avvenivano questi fatti, tuttavia era calmissimo, non dava il minimo segno di aggressività: si è trattato di una spedizione punitiva. Pur non esplicitato, si percepisce il richiamo alla nozione della tortura contenuta nella Convenzione ONU (come si è detto, recepita solo molto parzialmente dal Legislatore italiano), nel suo identificarne il fine specifico, tra l'altro, nella volontà di “punire per un fatto commesso”.

⁶ L'art. 41 L. n. 354/75 (Ordinamento Penitenziario) stabilisce che «non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, nell'esecuzione degli ordini impartiti».

4. L'analisi della norma.

Come si è detto, la sentenza del G.U.P. di Siena è solo la seconda in Italia a valutare un caso di abusi da parte della polizia penitenziaria e a ritenere integrato il reato di cui all'art. 613 *bis* c.p.. Interessa, dunque, verificare come il giudice abbia risolto alcuni dei più discussi nodi interpretativi posti dalla norma, dopo averne sintetizzato la genesi con il presupposto di partenza che il legislatore del 2017, discostandosi dalla convenzione ONU del 1984, non abbia introdotto la tortura qualificandola esclusivamente come abusivo esercizio della forza da parte di pubblici ufficiali, ma delineando un reato comune: insindacabile scelta di politica criminale, come tutte le scelte di merito che il legislatore compie.

Reato comune, dunque; reato di evento, eventualmente abituale, a condotta vincolata: in alternativa, più condotte gravemente minatorie, più condotte (anche non gravemente) violente o (anche solo) una condotta crudele, oppure una condotta unitaria che comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona: così discostandosi il legislatore italiano, anche in questo, dalle fonti sovranazionali ed in particolare dalla giurisprudenza della Corte EDU: tortura e trattamenti inumani e degradanti vengono equiparati, così come "inumano" e "degradante" vengono considerati alla stregua di sinonimi⁷. Quando la condotta del soggetto agente sia singola è necessario che essa comporti un trattamento allo stesso tempo degradante (umiliante e svilente delle dignità e della reputazione individuali) e disumano (inflittivo di sofferenze connotate da un particolare grado di gratuità e arbitrarietà); esso stesso, quindi, qualificato come tortura.

Reato, infine, caratterizzato da un prerequisito soggettivo relativo alla persona offesa, che deve trovarsi in una delle condizioni indicate dalla norma: privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza di taluno, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa.

L'evento è descritto in termini alternativi e consiste in "acute sofferenze fisiche" o in un "verificabile trauma psichico". Il giudice evidenzia, al netto della profusione di aggettivi che non agevola l'interpretazione, gli aspetti rilevanti per la vicenda al suo esame: «le sofferenze fisiche non sono da assimilare alle lesioni, poiché la sofferenza fisica non implica una malattia del corpo e poiché le lesioni costituiscono oggetto di una circostanza aggravante del reato»: non possono, quindi, costituire anche un elemento descrittivo dell'evento. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito cautelare di vicende di tortura tra privati (es. Cass. Sez. V, n. 47079/2019), «il "verificabile trauma psichico" non esige necessariamente l'accertamento peritale, né l'inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi

⁷ A partire dalla sentenza *Regno Unito c. Irlanda* del 1978, invece, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo distingue tra le nozioni, pur non compiutamente definite dall'art. 3 della CEDU, di trattamento degradante, trattamento inumano e tortura, collocandole in un'ideale scala crescente di gravità. Peraltro anche la giurisprudenza della Corte EDU è evolutiva e la soglia distintiva si va progressivamente abbassando: come notano i commentatori più attenti, probabilmente oggi i trattamenti cui erano stati sottoposti i detenuti accusati di fatti di terrorismo nell'Irlanda del Nord (le c.d. «cinque tecniche» per la preparazione degli interrogatori: tenere il detenuto incappucciato, sottoporlo a rumore assordante, tenerlo in piedi appoggiato al muro con le dita delle mani, privarlo del sonno, nutrirlo a pane e acqua, tutto ciò per ore e per diversi giorni consecutivi) sarebbero valutati nel complesso come tortura, e non come "semplici" trattamenti inumani e degradanti.

sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell'agente e dalle concrete modalità di quest'ultima».

Al profilo giuridico di maggior problematicità (sia per la genesi della norma che nella sua successiva interpretazione) il giudice dedica, infine, un'ampia trattazione; del resto, il rilievo che esso assume nella sua prospettiva emerge dalla inusuale collocazione del tema anche nel dispositivo della sentenza: si tratta della qualificazione dell'ipotesi del secondo comma dell'art. 613 *bis* c.p. – tortura commessa da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti il servizio – come reato autonomo, e non come circostanza aggravante della fattispecie – base.

La questione è di non trascurabile impatto pratico, ovviamente, perché ne derivano effetti sul trattamento sanzionatorio, in particolare dovendosi escludere il bilanciamento con circostanze attenuanti.

Il giudice accoglie la scelta interpretativa del reato autonomo con articolate argomentazioni che si fondano su argomenti letterali e sistematici, che possono essere brevemente riassunti come segue.

Il miglior criterio per discernere fra ipotesi autonoma di reato e circostanze è quello "strutturale" della descrizione del precetto mediante rinvio al fatto reato previsto da altra disposizione, evocato nella sentenza a Sezioni Unite Fedi (n. 26351/2002). Nel caso di specie il secondo comma dell'art. 613 *bis* c.p. non dà una nuova descrizione del fatto (la condotta è descritta mediante rimando al primo comma) ma vi è un elemento di differenziazione non relativo all'oggetto materiale, ma alla modalità della condotta; peraltro la previsione della pena non è fatta tramite aumento o diminuzione rispetto alla pena prevista dal primo comma, ma in maniera autonoma.

Quanto alla condotta, non si incrimina il mero reato commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma il reato commesso da quei soggetti «con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio». Ritiene il giudice che anche l'esame dei lavori parlamentari dia indicazioni nel senso del reato autonomo, posto che la progressiva specificazione, da parte del Legislatore, di termini e modalità della condotta del pubblico ufficiale, con l'introduzione, da ultimo, dell'elemento di distorsione dell'esercizio del pubblico potere, di cui al necessario abuso dei poteri o dei doveri inerenti il servizio o la funzione «offre argomento ulteriore nel senso dell'autonomia della fattispecie, in virtù della specificazione delle modalità commissive del reato e del conseguente mutamento dell'oggettività giuridica». Del resto non sfugge la costruzione della fattispecie come plurioffensiva: oltre alla libertà morale della persona offesa, ad essere pregiudicato in questo caso è il buon andamento dell'Amministrazione di appartenenza dei pubblici agenti autori del reato, irrimediabilmente leso dall'abuso dei poteri o violazione dei doveri da parte di costoro. Con tutto ciò che consegue in tema di individuazione delle persone offese e danneggiate da questo reato, aggiunge il giudice⁸.

⁸ L'annunciata costituzione di parte civile da parte del Ministero della Giustizia nel troncone dibattimentale del procedimento pare collocarsi proprio in questa prospettiva; oltre che, a nostro avviso, probabilmente anche in quella di un mutato atteggiamento culturale: non sono remoti i tempi in cui il Ministro della Giustizia diffondeva attraverso la sua pagina Facebook le riprese video, con musica di sottofondo, di un illustre detenuto in ceppi

L'applicazione di un ulteriore criterio, quello sistematico, rafforza la ricostruzione del capoverso dell'art. 613 *bis* c.p. come fattispecie autonoma: al comma successivo è prevista una limitazione dell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice, laddove si dice che essa non si applica quando le sofferenze risultino da legittime misure privative o limitative di diritti: trattasi di causa di esclusione dell'antigiuridicità (scriminante), che in quanto tale può afferire solo ad un reato autonomo, non a una fattispecie circostanziata.

Così come, essendo prevista al comma 4, una circostanza aggravante in caso di eventi lesivi o mortali, non potrebbe concepirsi l'"aggravante di un'aggravante", dunque il secondo comma prevede un reato autonomo. Da ultimo l'art. 613 *ter* c.p., introdotto sempre con L. 110/2017, punisce l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, con ovvio riferimento al comma 2 dell'art. 613 *bis* c.p. Il nostro ordinamento non prevede la punibilità di un soggetto per l'istigazione a commettere un'ipotesi aggravata di un delitto; la deroga al principio di materialità, e dunque l'arretramento della soglia di punibilità sino alla mera istigazione, ammesso per delitti particolarmente gravi, non può che afferire ad una fattispecie autonoma, tanto che l'art. 613 *ter* c.p. parla espressamente di delitto di tortura commesso dal pubblico ufficiale.

Ricostruite struttura e *ratio* della fattispecie astratta, la sentenza ne cerca i presupposti nei fatti di San Gimignano; e li trova, tutti.

In estrema sintesi, il giudice ravvisa, innanzitutto, condotte reiterate, con violenze e minacce gravi, che hanno cagionato acute sofferenze fisiche. Stante la natura alternativa dei molteplici elementi descrittivi delle condotte previste dalla fattispecie, ciò è già sufficiente ad integrare il reato di tortura; il giudice non ritiene, invece, sussistente l'elemento ulteriore (ma solo alternativo e dunque non essenziale) della crudeltà, tanto che esclude anche la relativa circostanza aggravante contestata dal P.M. in relazione alle lesioni. La persona offesa era certamente privata della libertà personale ma, quel che va sottolineato, si trovava sottoposta ad isolamento illegittimo, non risultando commessa alcuna infrazione disciplinare in conseguenza della quale potesse essergli stata irrogata la sanzione dell'isolamento. Del resto per questa misura la legge prescrive una durata massima di 10 giorni, mentre il detenuto si trovava in isolamento da un tempo maggiore, e nessun procedimento per la deliberazione della sanzione risulta celebrato. L'abuso dei poteri è senz'altro integrato, essendovi stato un uso del potere coercitivo connesso alla funzione del tutto distorto e al di fuori della legge.

È integrato, oltre a quello di tortura aggravato dal numero di persone superiore a cinque e dall'aver cagionato una lesione, il delitto di lesioni personali (che ha ad oggetto un bene giuridico differente, l'integrità fisica, e dunque non resta assorbito), aggravato a sua volta per il numero di persone, la minorata difesa e l'abuso dei poteri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale.

Nella parte finale, nell'affrontare il tema del concorso di persone nel reato, sulla base del quale, come si è visto, perviene alla condanna indistintamente di tutti gli imputati

mentre gli vengono fatte le foto segnaletiche e prese le impronte digitali, dopo aver presenziato al suo arrivo in aeroporto a seguito di estradizione.

costituenti il “gruppo compatto” (con una differenziazione solo per il trattamento sanzionatorio in relazione ai ruoli e alle diverse condotte processuali), la sentenza dedica attenzione e approfondimento anche al tema del dolo di concorso.

La versione della tortura introdotta nel nostro ordinamento non prevede alcuna caratterizzazione dell’elemento soggettivo dell’autore che è, pertanto, dolo generico (coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi della fattispecie). Trattandosi di un caso di reato commissivo doloso, il singolo partecipa all’azione concorsuale deve presentare, però, anche l’ulteriore elemento del dolo di concorso, che non presuppone necessariamente un previo accordo ma che va ravvisato, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell’“unitarietà del fatto collettivo”, laddove è sufficiente un’intesa spontanea intervenuta anche nel corso dell’azione che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente sufficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.

In questo caso il giudice ravvisa tre indici della sussistenza del dolo concorsuale: il numero di soggetti coinvolti nel trasferimento coattivo di cella, assolutamente incompatibile con l’esecuzione di un compito simile (anomala “potenza di fuoco di personale”, secondo l’espressione testuale della sentenza); l’assenza di qualsiasi ragione di urgenza o pericolo, posto che il detenuto era tranquillo; l’utilizzo di guanti di lattice da parte di tutti gli imputati (non spiegabile se non con la previsione di poter venire a contatto con la persona offesa). A ciò si aggiunga il briefing svolto poco prima dei fatti dal sottufficiale in comando, circostanza che somma all’adesione alla realizzazione del fatto “perdurante” per tutta la sua durata, l’adesione “precedente”, secondo le parole del giudice.

Non potendosi neppure accogliere la prospettiva difensiva di un ordine legittimo impartito dal superiore gerarchico cui gli altri imputati avrebbero dovuto obbedire, non provato in fatto e neppure ipotizzabile, stante la palese illegittimità dell’azione, la conclusione non può che essere quella della condanna di tutti gli imputati.

5. Qualche considerazione.

Questa, dunque, la decisione del G.U.P. di Siena, il quale si colloca, com’è ovvio e opportuno, nella prospettiva che è propria della sua funzione: valutare se un reato è stato commesso, se è ascrivibile agli imputati ed in che misura deve essere sanzionato. Resta fuori dalla sentenza ogni valutazione politica sulla norma.

Noi possiamo invece richiamare, nel diverso spazio di un commento, l’aspro dibattito che aveva caratterizzato l’iter parlamentare della legge, e gli opposti movimenti di pensiero cui si è fatto cenno sopra (paragrafo 1.). Tema critico era l’opportunità, o meno, dell’introduzione di una fattispecie che punisse **direttamente** gli abusi dei pubblici ufficiali, con alto impatto simbolico ed implicita stigmatizzazione e presa di distanza da una delle vicende più deleterie per il patto di fiducia Stato – cittadini dell’Italia degli ultimi decenni: quella delle violenze in occasione del G8 di Genova⁹. Si badi: la prospettiva di quanti

⁹ Fatti che hanno portato alle sentenze di condanna contro l’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: *Cestaro c. Italia* del 7 aprile 2015; *Bartesaghi Gallo e altri c. Italia* del 22 giugno 2017 (per i fatti della scuola Diaz-Pertini); *Azzolina e altri c. Italia* e *Blair e altri c. Italia* (relative ai fatti della caserma di Bolzaneto), del 26 ottobre 2017.

invocavano il reato proprio del pubblico ufficiale non era certo quella del reato simbolo e del diritto penale chiamato a perseguire fenomeni sociali: si riteneva semplicemente che uno Stato democratico dovesse fare i conti con i propri anfratti oscuri e si dovesse finalmente accantonare la narrazione delle “mele marce”: la violenza delle forze dell’ordine esiste; esiste in particolare quella della polizia penitenziaria; non si tratta di singoli elementi devianti ma di una *sub-cultura* strisciante e diffusa che giustifica la creazione di luoghi di non-diritto dove il singolo è in balia di violenza e vessazioni da parte di chi ritiene di sostituirsi alla legge¹⁰.

È persino pleonastico sottolineare che migliaia di operatori della polizia penitenziaria svolgono quotidianamente il loro delicato lavoro, in situazioni di estrema complessità, nel rispetto della legge e prima ancora della Costituzione, che li chiama a partecipare alla rieducazione di quanti sono affidati alla loro custodia. Ma non può essere negato che il carcere, ancora oggi, sia luogo, oltre che chiuso, refrattario alla trasparenza.

Pur in un contesto in cui si cerca di creare ponti tra la società civile e il mondo dei reclusi, per esempio attraverso l’ingresso dei moltissimi volontari e dei garanti dei detenuti, vi sono angoli bui che nemmeno le norme rigorose dell’Ordinamento Penitenziario riescono ad illuminare e il carcere resiste come istituzione separata dalla società, nel quale fatti gravi possono accadere nella convinzione dell’impunità.

Non resta che condividere l’auspicio del Garante Nazionale delle persone private della libertà, che, per inciso, si è costituito parte civile nel procedimento di Siena al fianco del detenuto persona offesa e del Garante del Comune di San Gimignano, ottenendo la condanna degli imputati, in solido, al risarcimento di una somma simbolica di dieci euro: nella relazione al Parlamento del 2020 il Garante Nazionale si augura «che il complesso delle definizioni provenienti dalla giurisdizione che istituzionalmente valuta la sussistenza di violazioni dell’articolo 3 CEDU, entri nel patrimonio giurisprudenziale italiano», ribadendo:

«Il valore dell’introduzione nel corpo della legislazione penale di una fattispecie di reato destinata a reprimere ogni ipotesi di tortura, come dato costitutivo di uno Stato di diritto. Il contrasto di ogni percezione di impunità che può maturare nelle comunità chiuse del carcere o negli altri luoghi in cui si eserciti il potere repressivo dello Stato e l’isolamento degli episodi illeciti, all’interno di un sistema complessivamente sano, è il corollario necessario, anche sul piano culturale, del riconoscimento del valore del servizio di vigilanza e di cura esercitato da tutte le Forze di polizia del Paese. È anche una forma necessaria all’attuazione concreta del principio dettato dall’articolo 13 comma 4 della Costituzione a tutela delle persone soggette a restrizione della libertà e affidate alla custodia dello Stato».

¹⁰ Ciò è evidenziato, del resto, da tre sentenze della Corte EDU su altrettanti casi di tortura nelle carceri italiane: *Labita c. Italia* del 6.4.2000 sui fatti avvenuti nel carcere di Pianosa, *Saba c. Italia* del 1 luglio 2014 sul carcere di Sassari, *Cirino e Renne c. Italia* del 26 ottobre 2017 su quello di Asti. Su quanto a volte persino l’Autorità Giudiziaria non sia immune dal considerare «la resistenza del carcere alla deontologia della legge e della Costituzione un dato di natura» v. R. De Vito, *La tortura in carcere*, in *Studi sulla Questione Criminale*, Carocci, anno XIII, 2, 2018, cit.: «in una richiesta di archiviazione per fatti occorsi nel carcere di Parma era dato leggere che l’espressione <dentro il carcere comandiamo noi, non esistono giudici né avvocati>, rivolta al denunciante da agenti della polizia penitenziaria, non integrava il reato di minaccia, ma una “lesione di vita carceraria”».

Mai più vorremmo leggere di spioncini chiusi, di irruzione del gruppo in divisa, del rumore dei colpi e di grida, come quelle del personaggio letterario di Jack London Darrell Standing, l'“incorreggibile” detenuto nel carcere californiano di San Quentin, rinchiuso per anni in cella di isolamento e sottoposto a violenze indicibili per ordine del suo aguzzino, il direttore Atherton.

Quella è letteratura, purtroppo non lo è lo “sciame blu”.